



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali

ALLEGATO EMISSIONI

Repertorio: 541/2022

Autorizzazione ai sensi dell'Art. 269 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, per le emissioni in atmosfera derivanti da stabilimento per attività di produzione di calcestruzzo, ubicato in Comune di Valfabbrica (PG), S.S. 318 tratto Valfabbrica-Schifanoia, della ditta VALFABBRICA 2020 S.c. a r.l., con sede legale in Via Aurelia Antica 272, nel Comune di Roma.

PREMESSE

Visto

che con nota acquisita dalla Regione Umbria con prot. n. 194956 del 01/09/2022, il SUAPE del Comune di Valfabbrica trasmetteva l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata ai sensi dell'art. 4 del DPR 59/2013 dalla ditta VALFABBRICA 2020 S.c. a r.l., con sede legale in Via Aurelia Antica 272, nel Comune di Roma e stabilimento in S.S. 318 tratto Valfabbrica-Schifanoia, nel Comune di Valfabbrica (PG);

Considerato

il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti;

Ritenuto:

di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili;

Considerato il parere del Comune di Valfabbrica, inviato con nota prot. n. 8538 del 18/10/2022, acquisito al protocollo regionale n. 233007 del 18/10/2022.

DESCRIZIONE ATTIVITA':

- nello stabilimento oggetto del presente atto ha luogo la produzione di conglomerati cementizi a mezzo di centrale di betonaggio mediante le fasi principali di:
 - 1) approvvigionamento di materiali lapidei e relativo stoccaggio in cumuli all'aperto, in appositi setti localizzati in specifiche aree dello stabilimento;
 - 2) approvvigionamento additivi per calcestruzzi con stoccaggio in apposite cisterne;
 - 3) approvvigionamento cemento con carico pneumatico n. 2 sili di stoccaggio;
 - 4) carico con mezzi meccanici di materiali inerti lapidei con diversa granulometria (es. sabbia, graniglia etc.) all'interno di tramogge di stoccaggio dedicate e successivo invio al dosatore;
 - 5) invio di aggregati lapidei, cemento, acqua e additivi liquidi, al mescolatore con formazione di un impasto omogeneo;
 - 6) scarico del calcestruzzo miscelato in autobetoniera;
 - 7) trasporto del calcestruzzo al sito di utilizzo;
- nel punto di emissione E1 saranno convogliate le emissioni atmosferiche connesse allo sfianto del sistema di carico pneumatico dei n. 2 sili di stoccaggio del cemento;
- nel punto di emissione E2 saranno convogliate le emissioni atmosferiche connesse allo scarico del calcestruzzo miscelato in autobetoniera;
- nel punto di emissione E3 saranno convogliate le emissioni atmosferiche dal gruppo elettrogeno, alimentato a gasolio, a servizio dell'impianto;
- il gruppo elettrogeno, alimentato a metano, con potenza nominale dichiarata pari a 220 KW, definito scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, comma 1, D.Lgs 152/2006, non è soggetto ad autorizzazione (rif. All. IV parte I lett. bb)
- il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, connesse al transito, avviene per mezzo di bagnatura periodica di tutte le zone del cantiere e dell'impianto.

PRESCRIZIONI

- a) **rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1;**
- b) **realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici presentati nell'istanza di richiesta A.U.A., ed agli atti della Conferenza di Servizi;**
- c) **fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla istituzione e/o corretta tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;**
- d) **prescrizioni di carattere generale:**
 - d.1 la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Bastia - Assisi e al Sindaco del Comune di Valfabbrica (PG);
 - d.2 la messa a regime degli impianti dovrà avvenire dopo non oltre 30 giorni dalla relativa

- data di messa in esercizio;
- d.3 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Bastia - Assisi;
 - d.4 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
 - d.5 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali, $T = 0^{\circ}\text{C}$ (273°K), $P = 1 \text{ atm}$ ($101,3 \text{ kPa}$), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
 - d.6 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Bastia - Assisi;
 - d.7 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
 - d.8 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
 - d.9 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
 - d.10 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
 - d.11 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
 - d.12 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei monitoraggi previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
 - d.13 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
 - d.14 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
 - d.15 Il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;

- d.16 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
- d.17 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse- pulse o reverse-jet);
- d.18 i sistemi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;
- d.19 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;
- d.20 i punti di emissione dovranno essere contraddistinti mediante opportuna cartellonistica;

e) prescrizioni specifiche:

- e.1 entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime, la Ditta dovrà effettuare almeno 2 misure ai punti di emissione E1 ed E2;**
- e.2 successivamente il Gestore dovrà effettuare i controlli per i punti di emissione E1, e E2 con periodicità annuale;**
- e.3 per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati:**

Polveri	EN 13284-1:2017
Ossigeno	UNI EN 14789:2017
Umidità	UNI EN 14790:2017
Pressione	UNI EN ISO 16911-1:2013
Temperatura	UNI EN ISO 16911-1:2013
Velocità e portata	UNI EN ISO 16911-1:2013

- e.4 il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, connesse alle lavorazioni svolte nel sito produttivo, dovrà essere attuato anche mediante:**

- **umidificazione della viabilità interna al cantiere, delle aree di carico e scarico delle materie prime, nonché dei cumuli di materiale polverulento, per mezzo di specifico sistema automatico di nebulizzazione/irrigazione d'acqua;**
- **mantenimento di limitate altezze dei cumuli di materiale polverulento e loro copertura con teli plastici ancorati a terra nel caso di lunghe giacenze;**
- **utilizzo di automezzi dotati di copertura fissa o di idonei teli di copertura per il trasporto dei materiali polverulenti;**

- adozione di ridotte velocità di ribaltamento del cassone dei mezzi di trasporto e mantenimento, possibilmente in modo automatico, di un'adeguata altezza di caduta in cumulo durante le operazioni di scarico degli aggregati lapidei;
- realizzazione di barriera frangivento perimetrale, finalizzata alla limitazione della dispersione eolica del materiale polverulento;

e.5 mantenimento in costante efficienza dei sistemi/procedure operative finalizzati alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri;

e.6 annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento, nonché dei sistemi posti in essere per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente;

e.7 l'eventuale adeguamento alle prescrizioni di cui ai punti d.16 dovrà essere realizzato entro 6 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione.

CONDIZIONI

le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

P.I. Gianluca Bonaccini



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Allegato 1

Ragione Sociale **VALFABBRICA 2020 S.c. a r.l.** Unità Produttiva: **Valfabbrica (PG)** S.S. 318 tratto Valfabbrica-Schifanoia

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissioni	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E1	Sfiato carico pneumatico di n. 2 sili stoccaggio cemento	Polveri	20	mg/Nm³	1.600	1,5	132	Ambiente	5,00	0,114	-	-	Filtro a cartucce
E2	Postazione di carico autobetoniera	Polveri	20	mg/Nm³	5.500	2,5	132	Ambiente	4,50	0,270	-	-	Filtro a tasche
E3	Gruppo elettrogeno	D.Lgs 152/06, art. 272 c. 1 (rif. Allegato IV, parte I, lett. bb)											